

Il Presidente

ATTO N. 87

DISEGNO DI LEGGE
*di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 979 del 12.7.2010)*

***“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6.8.1997, n. 24
(Provvedimenti diretti alla promozione ed allo sviluppo della
cooperazione)”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali Archivi e
Protezione dei dati personali il 16.7.2010*

Trasmesso alla II - I Commissione Consiliare Permanente il 16.7.2010



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE


N. 979 DEL 12/07/2010

OGGETTO: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Casciari Carla	Vice Presidente della Giunta	Presente
Bracco Fabrizio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Riommi Vincenzo	Componente della Giunta	Assente
Rometti Silvano	Componente della Giunta	Assente
Rossi Gianluca	Componente della Giunta	Presente
Tomassoni Franco	Componente della Giunta	Presente
Vinti Stefano	Componente della Giunta	Presente

Presidente: Catuscia Marini

Segretario Verbalizzante: Franco Roberto Maurizio Bitti



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione" presentata dal Direttore dott. Ciro Becchetti;

Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Gianluca Rossi avente ad oggetto: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, che si allega;

Preso atto del parere espresso dalla Direzione;

Vista la nota del Presidente del Comitato legislativo del 23 dicembre 2009;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredata dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione", e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di indicare l'Assessore Gianluca Rossi di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione)". Adozione".

RELAZIONE

Il 13 giugno 2008 si è svolta la Conferenza regionale sulla Cooperazione, nell'ambito della quale è stato fatto il punto sul ruolo ed il peso del movimento cooperativo in Umbria.

Punto di partenza dell'analisi è stato il "Rapporto regionale sulle imprese cooperative umbre" realizzato dall'Unioncamere Umbria di Terni.

In tale sede è stato sottolineato quanto il sistema delle cooperative è impegnato nell'affrontare la sfida del cambiamento, stretto tra l'esigenza di rinnovare la propria capacità di stare sul mercato ed essere competitivo e quella di non disperdere la propria identità.

Da qui la necessità di disporre di uno strumento legislativo che consideri l'impresa cooperativa a tutti gli effetti "impresa" del sistema produttivo, strutturato quale "quadro normativo di principio" – in materia di cooperazione - dinamico, flessibile e rispondente alla crescita e allo sviluppo della cooperazione stessa, riconoscendone, contemporaneamente, il ruolo specifico nell'ambito regionale.

In base a tali considerazioni è stata ribadita e sottolineata la necessità di procedere alla revisione della normativa esistente e vale a dire la L.R. n. 24/97 "Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione".

Con D.G.R. n. 850 del 7/07/2008 è stato costituito il gruppo di lavoro, successivamente integrato con D.G.R. n. 1172 del 16/09/2008, al fine di elaborare la proposta di modifica della citata legge regionale.

La cooperazione è un'importante componente dell'economia e del tessuto sociale, nonché culturale umbro, sostenuta dall'impegno associativo degli iscritti e alimentata da motivazioni sia morali che economiche.

Nella Regione Umbria si è sviluppato un movimento cooperativo variegato e vivace, considerato anche il limitato ambito territoriale, che comunque è stato capace di dare contributi significativi alla produzione e all'occupazione. Il ruolo economico della cooperazione è stato in molti casi decisivo per la crescita e lo sviluppo di aree geografiche e ambiti di attività, altrimenti non dotati di vere e proprie opportunità.

La Regione Umbria ha sempre considerato la cooperazione una componente rilevante per lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio, concetto ed obiettivo che ha ricodificato anche nel proprio Statuto all'art. 15, comma 4 e con la legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 "Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione".

Grazie alle analisi condotte nel "Rapporto regionale sulle cooperative umbre" abbiamo a disposizione un quadro del sistema cooperativo umbro.

La realtà della cooperazione in Umbria è ben strutturata e dinamica: alla data del 31 dicembre 2007 risultavano iscritte 1.573 imprese cooperative, di cui 1.156 attive. Da uno studio basato su 412 imprese cooperative, con bilanci formali della loro attività, regolarmente presentati per tre anni (2004-2006), con valore della produzione superiore a 5 mila euro e con almeno un addetto, è emerso che presso le stesse risultano impegnati 19.700 addetti. Un numero di produttori che rappresenta il 5,2% dell'occupazione regionale totale. Con riferimento al solo 2006 (anno per il quale il numero dei bilanci disponibili sale a 494) si evince che in termini di valore aggiunto le cooperative contribuiscono con 500 milioni di euro al valore aggiunto totale regionale: si tratta quindi di un'incidenza del 3% sul valore aggiunto complessivo dell'Umbria.

Tali indicatori ribadiscono il rilevante valore economico di queste imprese e la loro performance in termini di occupazione.

Le modifiche proposte con il disegno di legge in questione, come già ricordato, tendono a trasformare il previgente testo di legge in un "quadro normativo di principio" lasciando poi ai

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

documenti specifici della programmazione regionale l'individuazione di strumenti di attuazione.

Il disegno di legge proposto in particolare sostituisce l'articolo 1 della l.r. 24/97 con due nuovi articoli: uno riferito alle finalità e l'altro all'oggetto della norma proposta. La creazione di un articolo dedicato alle finalità, mostra la rilevanza e il ruolo che si vuole riconoscere alla cooperazione. In particolare la Regione valorizza:

- lo scopo mutualistico, che si individua nel fornire direttamente ai componenti dell'organizzazione (soci), servizi, beni o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato;
- il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa.

Questa enunciazione di principi deve essere letta con quanto esposto dal contenuto - modificato - dell'art. 5.

L'individuazione degli interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione, indicati nello stesso articolo 5 e che potranno essere attivati, sarà definita nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria ed in particolare, per gli interventi a sostegno delle cooperative operanti nei settori extra- agricoli, nel Programma regionale di cui all'art. 7 della L.R. n.25/2008 "Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale".

Gli interventi previsti sono finalizzati a favorire l'accesso al credito, la nascita di nuove imprese cooperative, l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative e la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nonché il trasferimento e l'innovazione tecnologica.

Sono state poi individuate ulteriori modifiche atte a migliorare gli interventi a carattere orizzontale e le funzioni degli organismi già operanti, sempre nella logica del "quadro di principio".

E' stato modificato il contenuto degli articoli 2 e 3, riferiti alla Consulta regionale della cooperazione e ai suoi compiti nell'ottica della semplificazione e al tempo stesso con l'intento di rafforzarne le competenze.


La Consulta è un organismo già operativo ed ha sede presso la Giunta regionale, resta in carica fino al termine della legislatura ed è presieduta dall'assessore competente in materia, o suo delegato.

Si propone una riduzione - da 6 a 3 - dei suoi membri che vengono eletti dal Consiglio regionale, scelti tra esperti in materia di cooperazione.

Risultano inoltre ampiate le competenze della Consulta, in particolare riguardo alla possibilità di proporre indirizzi e proposte per il raggiungimento delle finalità della legge in questione, azioni positive per l'inserimento lavorativo, in ambito cooperativo di persone svantaggiate ed in particolare disabili e azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa.

Un nuovo articolo prevede la Conferenza regionale della cooperazione, con cadenza almeno quinquennale, con la finalità di favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali.

I contenuti dell'articolo 4, relativo alle Centrali Cooperative, sono rimasti invariati rispetto a quelli previsti dalla l.r. 24/97.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Viene proposta l'abrogazione dell'articolo 6 della l.r. 24/97 in quanto la tipologia degli interventi in esso enunciati sono stati ricompresi nel novellato art. 5.

I contenuti dell'articolo 7, relativi alla promozione della cooperazione sul territorio, sono rimasti invariati rispetto a quelli della l.r. 24/97.

L'articolo 8, modificato nei contenuti, prevede un contributo regionale per sostenere attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, favorendo una collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, Camere di Commercio e Centrali Cooperative al fine di realizzare studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento per le stesse cooperative e assicurare agli organismi pubblici e privati, operanti nel settore, la fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle cooperative umbre, nonché per monitorare gli effetti degli interventi pubblici destinati al medesimo settore.

Nell'ambito della programmazione in materia di formazione e qualificazione del capitale umano e di apprendistato, è ribadito all'art. 9, che possono essere promosse specifiche iniziative riguardanti il comparto della cooperazione.

Nei contenuti dell'articolo 10 modificato, in particolare, viene specificato che l'attività di promozione sui mercati, dei soggetti operanti nel settore della cooperazione, è parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione.

Questo sempre perché l'attenzione della Regione verso il settore della cooperazione, non può essere avulsa dal complesso delle politiche messe in atto a sostegno del sistema produttivo regionale ma deve esserne parte integrata e perciò l'attuazione dei principi enunciati in questo disegno di legge, può essere realizzata nell'ambito dei documenti programmatici regionali come indicato all'articolo 5.


La Giunta Regionale sta già muovendosi in questa linea; nel Programma annuale di cui all'art. 7 della L.R. 25/2008, deliberato con atto n. 1115 del 27/07/2009, è prevista la revisione dei criteri di gestione delle risorse del Foncooper, di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49 – Titolo I – “Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”, concernente provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Il Fondo è divenuto, grazie al decentramento amministrativo, di totale proprietà regionale. Dopo due anni di ridotta operatività, anche in considerazione dei rigidi limiti fissati per l'accesso alle agevolazioni, dovrebbero essere semplificate le modalità di applicazione degli incentivi prevedendo una riduzione delle soglie di accesso, dei limiti massimi di investimento ammissibile oltre che un adeguamento del tasso di interesse applicato agli interventi del fondo, pur mantenendo la sua caratteristica di fondo di rotazione a sostegno esclusivo del settore della cooperazione.

Tale processo sarà realizzato tramite atti amministrativi nel rispetto dei principi enunciati dalla normativa regionale in materia di cooperazione.

Allo stesso modo si opererà quando verrà riformato il sistema della promozione della creazione d'impresa, tema avviato con D.G.R. del 22/12/2008, n. 1925. In tale contesto saranno definiti i possibili interventi capaci di sostenere anche la creazione d'impresa nell'ambito della cooperazione.

Si evidenzia che il disegno di legge è stato sottoposto alla consultazione delle Centrali cooperative il 20/05/2009 e il 2/12/2009 e delle Organizzazioni sindacali il 17/12/2009. Il 23/12/2009 il Comitato legislativo, ai sensi dell'art. 23, c. 4 del Regolamento interno della Giunta regionale, ha formulato il relativo parere.




REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Con D.G.R. n. 1525 del 2/11/2009 lo stesso disegno di legge è stato preadottato, in seguito adottato con D.G.R. n. 1949 del 23/12/2009 e successivamente trasmesso al Consiglio regionale.

Con la fine legislatura, ai sensi dell'art. 35, co. 4 dello Statuto del Consiglio Regionale, la proposta di modifica, di cui ai sopra citati atti, è da considerarsi decaduta.

Tenuto conto di quanto evidenziato si ripropone il disegno di legge allegato.



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione)".

Art. 1 (Sostituzione dell'art. 1)

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione) è sostituito dal seguente:

"Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, in conformità all'articolo 45 della Costituzione e all'articolo 15 dello Statuto regionale ed ai principi riconosciuti dall'Unione europea e in armonia con gli obiettivi della programmazione economica e territoriale, riconosce la funzione sociale ed il ruolo economico della cooperazione.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1:

a) promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa, lo sviluppo e la responsabilità sociale dell'impresa cooperativa;


b) valorizza le finalità di mutualità, la democrazia interna nella governance delle imprese e modelli partecipativi, il principio della intergenerazionalità nel capitale umano ed economico dell'impresa cooperativa;

c) riconosce il ruolo della cooperazione di credito;

d) riconosce il valore rilevante della cooperazione sociale all'interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali.".

Art. 2 (Integrazione alla l.r. 24/1997)

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 24/1997 è aggiunto il seguente:



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

"Art. 1 bis (Oggetto)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro consorzi ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.

2. Per il perseguitamento di tali obiettivi la Regione si ispira al principio di sussidiarietà e opera in concorso con gli enti locali, gli enti strumentali regionali, le forze sociali e le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo.”.

Art. 3 (Modificazioni all'art. 2)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 dopo la parola: “presiede” sono aggiunte le seguenti: “o da suo delegato”.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente:

“c) da tre membri eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, scelti tra esperti in materia di cooperazione.”.

3. Dopo il comma 5 dell'articolo 2 della l.r. 24/1997 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I pareri e le proposte della Consulta sono assunti a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto dell'Assessore o del suo delegato.”.


Art. 4 (Modificazione ed integrazioni all'art. 3)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente:

“b) propone, indirizzi e formula proposte per il raggiungimento delle finalità della presente legge;”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente:

“c) formula proposte in ordine alla Conferenza regionale della Cooperazione di cui all'articolo 3 bis;”



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è sostituita dalla seguente:

d) propone azioni positive per l'inserimento lavorativo in ambito cooperativo, di persone svantaggiate ed in particolare disabili;".

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 24/1997 è aggiunta la seguente:

d bis) propone azioni positive per una migliore occupazione delle donne, favorendo processi per la valorizzazione delle stesse in ambito professionale e direzionale dell'impresa cooperativa;".

Art. 5 (Integrazione alla l.r. 24/1997)

1. Dopo l'articolo 3 della l.r. 24/1997 è aggiunto il seguente:

"Art. 3 bis (Conferenza regionale della cooperazione)


1. La Giunta regionale promuove, d'intesa con le Centrali cooperative di cui all'articolo 4, con cadenza almeno quinquennale la Conferenza regionale della cooperazione, finalizzata a favorire il confronto sulle politiche di sviluppo delle imprese cooperative nell'economia regionale ed il rafforzamento dei rapporti fra la cooperazione, i soggetti istituzionali e le altre parti sociali.".

Art. 6 (Sostituzione dell'art. 5)

1. L'articolo 5 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Interventi per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione)

1. La Regione, nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale, nazionale e comunitaria e in riferimento alla legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25 (Norme in materia di sviluppo, innovazione e



REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

competitività del sistema produttivo regionale) attua interventi finalizzati a favorire:

- a) l'agevolazione per l'accesso al credito delle imprese cooperative e il potenziamento dei fondi rischi dei consorzi di garanzia;
- b) la nascita di nuove imprese cooperative e la loro crescita dimensionale, lo sviluppo e il consolidamento di quelle esistenti;
- c) l'acquisizione di servizi specialistici per il miglioramento della struttura organizzativa, l'accesso ai nuovi mercati e lo sviluppo di nuove forme di responsabilità sociale;
- d) l'integrazione e la creazione di reti stabili di imprese cooperative;
- e) la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale nonché il trasferimento e l'innovazione tecnologica.

2. La Regione assicura, altresì, la parità di accesso del sistema della cooperazione agli interventi a sostegno dello sviluppo economico, fatti salvi gli interventi specificamente previsti e/o riservati al settore della cooperazione.”.

Art. 7 (Abrogazione dell'art. 6)


1. L'articolo 6 della l.r. 24/1997 è abrogato.

Art. 8 (Sostituzione dell'art. 8)

1. L'articolo 8 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 (Attività di studio e ricerca sulla cooperazione)

1. La Regione favorisce e sostiene con un contributo regionale le attività di studio e di ricerca sulla cooperazione, volte in particolare ai progetti di sviluppo e alla nascita di cooperative, anche tramite la collaborazione stabile tra Agenzia Umbria Ricerche, camere di commercio e centrali cooperative, al fine di:

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- a) presentare annualmente i dati relativi alle imprese cooperative attive ed operanti in Umbria;
- b) realizzare ricerche e studi che possano supportare le politiche regionali di programmazione e di intervento a favore delle imprese cooperative;
- c) assicurare agli organismi pubblici e privati operanti nel settore la fruibilità delle informazioni e dei dati relativi alle cooperative umbre;
- d) monitorare gli effetti degli interventi pubblici nel settore della cooperazione.”.

Art. 9
(Sostituzione dell'art. 9)

1. L'articolo 9 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:

“Art. 9
(Capitale umano)

1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione in materia di formazione e qualificazione del capitale umano e di apprendistato, può promuovere specifiche iniziative riguardanti il comparto della cooperazione.”.


Art. 10
(Modificazione all'art. 10)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:

“1. L'attività di promozione sui mercati dei soggetti operanti nel settore della cooperazione è parte delle politiche regionali in materia di internazionalizzazione.”.

Art. 11
(Sostituzione dell'art. 13)

1. L'articolo 13 della l.r. 24/1997 è sostituito dal seguente:



**"Art. 13
(Norma finanziaria)**

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la seguente spesa in termini di competenza e cassa:


- a) Euro 97.610,00 per gli interventi previsti dall'articolo 4 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5561);
- b) Euro 51.645,00 per gli interventi previsti dall'articolo 8 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5565 n.i.);
- c) Euro 231.793,00 per gli interventi di cui alla lettera a) comma 1 dell'articolo 5 con imputazione all'unità previsionale di base 8.02.013 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative" (capitolo 9454 n.i.);
- d) P.m., per gli interventi di cui alla lettera c) comma 1 dell'articolo 5 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nell'unità previsionale di base 8.01.009.

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.



4. Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge concorrono risorse nazionali e comunitarie.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI



Modulo D

5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.”.



Regione Umbria

Giunta Regionale

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI DISEGNO DI LEGGE

SERVIZIO PROPONENTE: Politiche di sostegno alle imprese

OGGETTO: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione".

SEZIONE I¹

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI:

Il presente progetto di legge è volto a modificare il previgente testo di legge in un "quadro normativo di principio" lasciando poi ai documenti specifici della programmazione regionale l'individuazione di strumenti di attuazione.


RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE:

Il ddl si inserisce tra le azioni e misure individuate nel DAP nell'ambito del Capitolo 2 "Le questioni di fondo nello scenario di fine legislatura" – "L'Umbria e gli interventi anticrisi".

In coerenza con il DAP, la programmazione degli interventi a favore delle imprese, tra i quali quelli del settore della cooperazione, è definita mediante gli atti di programmazione di cui alla l.r. 23 dicembre 2008, n. 25.

¹ da completare a cura della Direzione proponente

segue Atto SFS del 12 LUG. 2010



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:


Entrata:

Art./comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
•			
•			
•			
•			
	Totale		

Spesa:

Art./comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo in Euro)	Proposta a regime (importo in Euro)
Art. 4	Spesa corrente		€ 97.610,00
Art. 5 c. 1 lett. a)	Spesa di investimento		€ 231.793,00
Art. 5 c. 1 lett. c)	Spesa corrente		€ 0,00
Art. 8	Spesa corrente		€ 51.645,00
	Totale		€ 381.048,00
	Saldo da finanziare		€ 381.048,00

Segn. Atto 873 del 10/06/2010



METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE:

DATI E FONTI UTILIZZATI:


La quantificazione delle risorse è stata effettuata sulla base dell'utilizzo storico delle risorse di cui alla l.r. 24/97.

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Per la copertura finanziaria degli interventi si fa fronte con gli attuali stanziamenti del Bilancio regionale 2010, di cui alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 – D.G.R. 23 febbraio 2010, n. 276.

Segue Atto SEF del 12/02/2010

**ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:**

.A seguito delle modifiche apportate con il nuovo disegno di legge si rende necessaria la variazione della denominazione delle seguenti U.P.B. come descritto:


08.02.013 "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito di imprese artigiane e cooperative";

08.1.009: "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione".

Gli interventi elencati al sostituito art. 5 ricomprendono tutti gli interventi ai quali possono accedere le imprese cooperative, anche se non finanziati con il disegno di legge in oggetto. La norma finanziaria fa riferimento ad interventi esclusivamente riservati alle imprese cooperative al cui finanziamento si provvede con risorse regionali, salvo l'ulteriore possibilità di utilizzo di risorse nazionali o comunitarie come espressamente previsto al sostituito comma 3 dell'art. 13.

Per il Servizio proponente

Segue Atto 373 del 12/06/2010



SEZIONE II²


VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

QUADRO FINANZIARIO a regime		
	Entrata (importo in Euro)	Spesa (importo in Euro)
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	_____	381.048,00
• utilizzo fondi speciali	_____	
• riduzione autorizzazioni di spesa		381.048,00
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio	_____	
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio	_____	
Total	_____	381.048,00

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Per l'attuazione della legge regionale in oggetto occorrerà provvedere allo spostamento di risorse pari a euro 231.793,00 dall'upb 8.01.009 all'upb 8.02.013, oltre che all'istituzione di nuovi capitoli sulla base degli interventi proposti.

² da compilare a cura del Servizio bilancio e controllo di gestione


MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2010	2011	2012
Saldo da finanziare	381.048,00	221.558,00	221.558,00
• Spesa corrente	149.255,00	149.255,00	149.255,00
• Spesa in conto capitale	231.793,00	72.303,00	72.303,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Le modalità di copertura previste per gli anni successivi al primo sono le stesse dell'anno corrente e sono state determinate in base agli stanziamenti del bilancio pluriennale 2010-2012. La quantificazione degli stanziamenti è comunque demandata alla legge finanziaria.

ANNOTAZIONI:

In base a quanto sopraesposto si propone la seguente norma finanziaria:

Art. 12

(Sostituzione dell'art. 13)


1. L'articolo 13 della l. r. 24/1997 è sostituito dal seguente:

"Art. 13

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 2010 la seguente spesa in termini di competenza e cassa:


- Euro 97.610,00 per gli interventi previsti dall'articolo 4 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5561);
- Euro 51.645,00 per gli interventi previsti dall'articolo 8 con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5565 n.i.);
- Euro 231.793,00 per gli interventi di cui all'art. 5 comma 1 lettera a) con



imputazione all'unità previsionale di base 8.02.013 del bilancio di previsione 2010 che assume la nuova denominazione "Interventi rivolti ad agevolare l'accesso al credito delle imprese artigiane e cooperative" (capitolo 9454 n.i.);

- P.m., per gli interventi di cui all' 5 comma 1 lettera c) con imputazione all'unità previsionale di base 8.01.009 che assume la nuova denominazione "Interventi nei settori dell'artigianato e della cooperazione" (capitolo 5564 n.i.).
2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo complessivo di euro 381.048,00 con le disponibilità esistenti nella unità previsionale di base 8.01.009.
 3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.
 4. Al finanziamento degli interventi previsti nella presente legge concorrono risorse nazionali e comunitarie.
 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa."

Servizio Bilancio e controllo di gestione



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

OGGETTO: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione".



PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2008, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
 - verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
- esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, il 05/07/2010

IL DIRETTORE
CIRO BECCHETTI



Regione Umbria

Giunta Regionale

Assessorato regionale "Economia. Promozione dello sviluppo economico e delle attività produttive, comprese le politiche del credito. Politiche industriali, innovazione del sistema produttivo, promozione dell'artigianato e della cooperazione. Energia. Relazioni con le multinazionali. Politiche di attrazione degli investimenti. Formazione professionale ed educazione permanente. Politiche attive del lavoro."

OGGETTO: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 24 (Provvedimenti diretti alla promozione e allo sviluppo della cooperazione). Adozione".

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 08/07/2010

Assessore Gianluca Rossi

Si dichiara il presente atto urgente

Perugia, li

L'Assessore

Perugia, li 11/07/2010
Per copia conforme
all'originale.

IL FUNZIONARIO

